



Città di Legnano

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione CC n. 42 del 18 giugno 2001
Modificato con deliberazione CC n. 172 del 21 ottobre 2008
Modificato con deliberazione CC n. 36 del 21 maggio 2013
Modificato con deliberazione CC n. 71 del 1° ottobre 2014
Modificato con deliberazione CC n. 13 del 3 febbraio 2015

INDICE

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4
CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 – INTERPRETAZIONE	4
ART. 3 – ENTRATA E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI	4
CAPO II – PRESIDENZA E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO	4
ART. 4 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	4
ART. 5 – FUNZIONI E COMPETENZE DEL PRESIDENTE	5
ART. 6 - REVOCA DEL PRESIDENTE O DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	5
ART. 7 – SEGRETARIO GENERALE	6
ART. 8 – GIUNTA	6
ART. 9 – DIMISSIONI DEL SINDACO	6
ART. 10 – MOZIONE DI SFIDUCIA	6
CAPO III – COMMISSIONI CONSILIARI	7
ART. 11 – ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI	7
ART. 12 – COMPONENTI	7
ART. 13 – INSEDIAMENTO	8
ART. 14 – PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI	8
ART. 15 – COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	8
ART. 16 – CONVOCAZIONE	9
ART. 17 – FUNZIONAMENTO – DECISIONI	9
ART. 18 – SEDUTE DELLE COMMISSIONI	9
ART. 19 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE	10
ART. 20 – COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI	10
ART. 21 – RICHIESTA DI ATTI E DATI	10
CAPO IV – GRUPPI CONSILIARI	10
ART. 22 – ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	10
ART. 22 bis – RISORSE E MEZZI ASSEGNATI AI GRUPPI CONSILIARI	11
ART. 23 – CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI	12
TITOLO II – DEI CONSIGLIERI COMUNALI	13
CAPO I – DIRITTI DI ACCESSO, INIZIATIVA E POTERI DI CONTROLLO	13
ART. 24 – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO	13
ART. 25 – DIRITTO DI INIZIATIVA	14
ART. 26 – FACOLTA’ DI RICHIEDERE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	14
ART. 27 – INFORMAZIONI SUI PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO	14
ART. 28 – DICHIARAZIONI DI APERTURA DI SEDUTA	14
CAPO II – COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, MOZIONI	15
Approvato con deliberazione CC 42 del 18 giugno 2001	1
Modificato con deliberazione CC 172 del 21 ottobre 2008	
Modificato con deliberazione CC 36 del 21 maggio 2013	
Modificato con deliberazione CC 71 del 1°ottobre 2014	
Modificato con deliberazione CC 13 del 3 febbraio 2015	

ART. 29 – COMUNICAZIONI, CELEBRAZIONI, COMMEMORAZIONI	15
ART. 30 – FACOLTA' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI	15
ART. 31 – INTERROGAZIONE	15
ART. 32 – RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI	15
ART. 33 – INTERROGAZIONI URGENTI	16
ART. 34 – DELIBERAZIONI DI INIZIATIVA CONSILIARE E MOZIONI	16
ART. 35 – RITIRO DELLE MOZIONI	17
CAPO III – OBBLIGHI	17
ART. 36 – SEGRETO	17
ART. 37 – ASTENSIONE	17
ART. 37 bis	17
STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO	17 17
CAPO IV – INDENNITA' DI PRESENZA – ASSICURAZIONE E PATROCINIO LEGALE	19
ART. 38 – INDENNITA' DI PRESENZA – RIMBORSO SPESE	19
ART. 39 – ASSICURAZIONE E PATROCINIO LEGALE	19
CAPO V – CESSAZIONE ANTICIPATA DEL MANDATO ELETTIVO	20
ART. 40 – DIMISSIONI DALLA CARICA	20
TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	20
CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI	20
ART. 41 – PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI	20
ART. 42 – ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI	20
CAPO II – SEDUTE DEL CONSIGLIO	21
ART. 43 – SEDE E SETTORI DELL'AULA RISERVATI	21
ART. 44 – SEDUTE PUBBLICHE E APERTE	21
ART. 45 – SEDUTE SEGRETE	21
ART. 46 - CONVOCAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI	22
ART. 47 – NUMERO LEGALE – APPELLO – ADEMPIMENTI PRELIMINARI	23
ART. 48 – VERIFICA DEL NUMERO LEGALE IN CORSO DI SEDUTA	23
ART. 49 – PROGRAMMA DEI LAVORI	24
ART. 50 – PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI	25
CAPO III – DISCIPLINA DELLE SEDUTE	25
ART. 51 – DISCIPLINA DELLE SEDUTE	25
ART. 52 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI	25
ART. 53 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	26
CAPO IV – DISCUSSIONE	26
ART. 54 – DELLA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE	26
ART. 55 – INTERVENTO DEI CONSIGLIERI	27
ART. 56 – QUESTIONE SOSPENSIVA E QUESTIONE PREGIUDIZIALE	27
ART. 57 – FATTO PERSONALE	27
ART. 58 – MOZIONE D'ORDINE	27

ART. 59 – DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLE PROPOSTE. DISCIPLINA E DURATA DEGLI INTERVENTI.	28
ART. 60 – EMENDAMENTI	28
ART. 61 – ORDINI DEL GIORNO	28
ART. 62 – DISCUSSIONE E VOTAZIONE DI EMENDAMENTI E DI ORDINI DEL GIORNO	29
ART. 63 – SOSPENSIONE DELLA TRATTAZIONE DI UN ARGOMENTO	29
ART. 64 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE	30
CAPO V – DELIBERAZIONE E VOTAZIONI	30
ART. 65 – DICHIARAZIONE DI VOTO	30
ART. 66 – VOTAZIONE PER DIVISIONE	30
ART. 67 – SISTEMI DI VOTAZIONE	30
ART. 68 – TERMINE DELLA SEDUTA	31
CAPO VI – PUBBLICITA' DEI LAVORI	31
ART. 69 – PROCESSO VERBALE E RESOCONTO	31

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali, secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.

ART. 2 – INTERPRETAZIONE

1. Su tutte le questioni che dovessero presentarsi nel corso delle sedute consiliari e non disciplinate dal presente regolamento decide il presidente.
2. Qualora la decisione del presidente sia contestata la questione viene rimessa al consiglio, che di norma provvede immediatamente o può rinviarla alla commissione consiliare "affari generali" che si riunisce congiuntamente alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

ART. 3 – ENTRATA E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione e durano in carica sino all'elezione dei nuovi.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, l'ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro in capo ai quali sussista una di tali condizioni, procedendo alla loro surrogazione.
3. Nei casi previsti dalla legge, i consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio, se il decreto di nomina del commissario non prevede esplicitamente il contrario, continuano a esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

CAPO II – PRESIDENZA E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

ART. 4 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Durante la prima seduta consiliare, convocata dal sindaco neo eletto secondo quanto disposto dalla legge vigente, la presidenza del consiglio spetta al consigliere anziano, fino all'elezione del presidente.
2. Il presidente del consiglio ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative dei consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni, ispirandosi a criteri d'imparzialità e curando l'osservanza e la corretta interpretazione del presente regolamento.
3. Il presidente del consiglio non può presiedere le adunanze convocate per fatti riguardanti la sua persona.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o, in mancanza, dal consigliere anziano.

ART. 5 – FUNZIONI E COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta il consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.
2. A tal fine, ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta; può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale.
3. Fissa la data delle riunioni del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
4. Ha l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno le proposte presentate dal sindaco e dalla giunta.
5. Insedia le commissioni consiliari e ne coordina l'attività in relazione ai lavori del consiglio.
6. E' tenuto a riunire il consiglio entro venti giorni, quando lo richieda il sindaco, anche su richiesta della giunta, o un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
7. Informa preventivamente i gruppi consiliari e i singoli consiglieri delle questioni sottoposte al consiglio, fornendo, ove richiesto, adeguata documentazione.
8. Il presidente del consiglio esercita inoltre le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie.

ART. 6 - REVOCA DEL PRESIDENTE O DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Un terzo dei consiglieri può presentare proposta motivata di revoca nei confronti del presidente o del vice presidente del consiglio.
2. La proposta viene presentata al segretario generale che la trasmette subito al consigliere anziano, dandone notizia all'interessato e al sindaco. Il consigliere anziano è tenuto a convocare il consiglio entro dieci giorni dal conseguimento della proposta.
3. La seduta per l'esame della proposta di revoca è presieduta dal consigliere anziano.
4. La proposta di revoca è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

ART. 7 – SEGRETARIO GENERALE

1. Il segretario generale – o il vice segretario – svolge le funzioni di segretario di seduta del consiglio, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza dando anche informazioni e chiarimenti sull'argomento in discussione allorché sia richiesto dai consiglieri e autorizzato dal presidente e sovrintende all'attività di verbalizzazione svolta dal personale della segreteria generale.
2. Nel corso della seduta il segretario generale o chi ne fa le veci coadiuva il presidente ai fini del regolare svolgimento di essa, provvede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni e interviene per esprimere parere di legittimità sugli emendamenti presentati nel corso della discussione su proposte di deliberazioni sottoposte al consiglio.
3. Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per espletare le funzioni di segretario di seduta unicamente nelle ipotesi in cui sia ravvisabile un caso di incompatibilità previsto dalla legge nei confronti del segretario generale.

ART. 8 – GIUNTA

1. Dopo la convalida degli eletti e l'elezione del presidente, il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, indicando gli incarichi di rispettiva pertinenza.
2. In caso di modifica della composizione della giunta, il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, secondo le vigenti disposizioni di legge e statutarie.
3. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio, prendendo posto in aula nel settore riservato all'esecutivo; hanno facoltà di esprimere pareri in ordine agli argomenti, agli emendamenti, alle mozioni e agli ordini del giorno riguardanti materie di competenza dei relativi assessorati.

ART. 9 – DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni del sindaco, da presentare in forma scritta al consiglio, divengono efficaci e irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione.
2. In ogni caso nel termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni il consiglio viene convocato e si riunisce per il conseguente dibattito.

ART. 10 – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Nei confronti del sindaco può essere presentata una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La mozione, sottoscritta da due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere presentata al presidente del consiglio, il quale provvede a informare il sindaco e a convocare il consiglio stesso per la discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione medesima.
3. La mozione viene votata per appello nominale ed è approvata se ottiene il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO III – COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 11 – ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il consiglio comunale, all'inizio del suo mandato, istituisce nel proprio seno commissioni permanenti determinando per ciascuna di esse la materia di competenza e il numero dei componenti.
2. Il sindaco e/o il presidente del consiglio comunale promuovono la convocazione congiunta quando una proposta riguardi materie di competenza di più commissioni.
3. Le commissioni consiliari permanenti rimangono in carica per tutta la durata del consiglio comunale.

ART. 12 – COMPONENTI

1. Le commissioni consiliari permanenti sono composte da consiglieri comunali nominati dal consiglio comunale.
- 1bis. Concorrono a comporre le commissioni consiliari, senza la corresponsione di alcuna indennità di presenza, anche i consiglieri comunali ai quali sia stata conferita delega sindacale ai sensi dell'art. 22 dello Statuto comunale, qualora le materie o gli argomenti trattati dalle commissioni risultino ascrivibili alla loro delega.
2. In caso di impedimento temporaneo, ciascun commissario può nominare un sostituto appartenente al proprio gruppo consiliare.
3. L'assegnazione dei componenti alle commissioni stesse viene fatta dal consiglio comunale su proposta del presidente del consiglio comunale, sentiti i capigruppo.
4. Ciascun gruppo consiliare ha diritto a essere rappresentato in ogni commissione da un consigliere. Agli effetti delle votazioni, i membri esprimeranno voto ponderale, in base al numero dei consiglieri che essi rappresentano, in modo che il totale dei voti espressi sia pari al numero dei consiglieri comunali. Ogni membro non potrà rappresentare più di sei consiglieri.
5. Ogni consigliere comunale partecipa con diritto di voto ai lavori delle commissioni di cui fa parte, ad eccezione dei consiglieri di cui al comma 1bis che vi partecipano senza diritto di voto; ogni consigliere comunale può partecipare alle sedute di commissione cui non appartiene, chiedere la parola, fare proposte, presentare emendamenti e illustrarli, senza diritto di voto.
6. Alle riunioni delle commissioni intervengono, quando lo ritengano opportuno, anche il sindaco e gli assessori interessati senza diritto di voto, oppure quando lo richiedano il presidente della commissione oppure un numero di commissari che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri comunali.
7. Le commissioni possono avvalersi della consulenza di esperti nominati uno per ciascun gruppo consiliare, su indicazione dei capigruppo. Gli esperti partecipano ai lavori delle commissioni senza diritto di voto per esprimere il loro motivato parere su problemi sottoposti al loro esame.
8. In caso di dimissioni, di decadenza o di altra causa che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere componente la commissione, il gruppo consiliare di

appartenenza designa un altro rappresentante e il consiglio comunale procede alla sostituzione.

9. Le associazioni che ne faranno richiesta riceveranno l'avviso contenente l'ordine del giorno della commissione. Le associazioni che ne faranno richiesta al presidente della commissione potranno ottenere un'audizione attinente a un argomento in discussione. Sarà discrezione del presidente accordare l'audizione stessa. Durante l'audizione, analogamente a quanto avviene in consiglio comunale, i lavori della commissione saranno formalmente sospesi.

ART. 13 – INSEDIAMENTO

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal presidente del consiglio.

ART. 14 – PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni eleggono, nel proprio seno, il presidente e il vice presidente.
2. Il vice presidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Funge da segretario delle commissioni un dipendente del comune appositamente designato dal segretario generale.
4. Il presidente della commissione organizza i lavori in accordo con il presidente del consiglio.
5. E' fatta salva la facoltà da parte della commissione di revocare il mandato al presidente e/o al vice presidente dietro approvazione di mozione di sfiducia contenente l'indicazione del nuovo presidente e/o del vice presidente. Detta mozione di sfiducia dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei voti effettivi di cui dispone la commissione.
6. I presidenti delle commissioni informano periodicamente, e comunque almeno ogni tre mesi, il presidente del consiglio delle attività svolte e in generale dello stato dei lavori relativi alle materie di competenza delle commissioni.

ART. 15 – COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le commissioni consiliari permanenti, con riferimento allo specifico settore di competenza, hanno il compito di:
 - a) esaminare e approfondire le proposte e le questioni loro deferite dal presidente del consiglio comunale e dalla giunta;
 - b) esprimere su tali proposte il proprio parere non vincolante;
 - c) formulare proposte su materie e argomenti di particolare interesse per il comune, segnalandole al presidente del consiglio comunale oppure alla giunta per le eventuali ulteriori procedure di competenza del consiglio comunale.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il presidente della commissione competente per materia procede alla convocazione della propria

commissione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della pratica. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di quindici giorni dalla convocazione della commissione, salvo diversa determinazione del presidente del consiglio comunale in caso di particolare importanza e urgenza dell'argomento.

3. Trascorso infruttuosamente il suddetto termine, l'organo competente può adottare il provvedimento a prescindere dall'acquisizione del parere, dandone atto nel deliberato.

ART. 16 – CONVOCAZIONE

1. La convocazione delle commissioni viene effettuata secondo le modalità previste per le sedute del consiglio comunale.
- 1.bis L'avviso di convocazione delle commissioni viene reso noto secondo le modalità dettate dall'art. 46, comma 13, per la convocazione del consiglio comunale, fatta salva l'eventuale documentazione non completa all'atto della convocazione, che verrà analogamente pubblicata appena disponibile e comunque prima della seduta di commissione.
2. La convocazione della commissione può essere richiesta al presidente da un numero di commissari che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri comunali. L'ordine del giorno, nonché il giorno e l'ora della seduta sono comunicati oltre che ai componenti della commissione, al presidente del consiglio comunale, al sindaco, agli assessori competenti per materia, ai capigruppo consiliari, ai dirigenti interessati.

ART. 17 – FUNZIONAMENTO – DECISIONI

1. La seduta è valida quando i membri presenti con diritto di voto rappresentino la metà dei voti effettivi di cui dispone la commissione.
2. I consiglieri firmano il foglio di presenza.
3. I pareri della commissione sono validi allorché vengano sostenuti dalla maggioranza dei voti effettivi rappresentati nella seduta.

ART. 18 – SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo quando trattasi di questioni concernenti persone, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il presidente, accertata la presenza del numero legale di cui al primo comma dell'art. 17, dichiara aperta e valida la seduta.
3. Della seduta dichiarata deserta viene redatto apposito verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti e degli assenti.
4. In tal caso, il presidente provvede a convocare la seduta di seconda convocazione entro otto giorni. Questa seduta è valida se i membri presenti con diritto di voto rappresentino almeno un terzo dei voti effettivi di cui dispone la commissione.
5. In caso di convocazione congiunta, il quorum indicato per la validità della seduta deve corrispondere alla somma dei quorum delle commissioni convocate.

ART. 19 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il segretario della commissione redige i verbali delle riunioni. Il presidente, entro il termine di dieci giorni, provvede alla loro trasmissione in copia al presidente del consiglio comunale, al sindaco, ai componenti della commissione, agli assessori competenti per materia, ai capigruppo consiliari, al segretario generale e al dirigente competente.
2. I verbali della commissione conterranno soltanto le decisioni riguardanti ogni singolo argomento in discussione, nonché la sintesi del dibattito. Le dichiarazioni dei singoli componenti verranno inserite nel verbale solo se richieste espressamente dagli interessati.
3. L'approvazione del verbale è fatta nelle sedute successive.
4. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
5. Dopo la formale approvazione, i verbali delle sedute delle commissioni, debitamente sottoscritti ai sensi del precedente comma, vengono resi pubblici sul sito dell'Ente.

ART. 20 – COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1. Con deliberazioni del consiglio comunale, approvate a maggioranza dei consiglieri assegnati, possono essere istituite commissioni speciali, soggette alle norme previste per le commissioni permanenti. Con le stesse deliberazioni vengono precisati i fini, gli oggetti e i poteri di dette commissioni.

ART. 21 – RICHIESTA DI ATTI E DATI

1. Le commissioni possono, per il miglior adempimento dei loro compiti, essere autorizzate ad assumere notizie su atti e documenti d'ufficio di natura non riservata.

CAPO IV – GRUPPI CONSILIARI

ART. 22 – ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri.
4. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante a un gruppo consiliare. Analoghi diritti e rappresentanza sono riconosciuti, se richiesti, ai consiglieri già candidati sindaci, ove non confluiscano in altro gruppo o in gruppo misto.

5. Può essere costituito un gruppo misto, composto da consiglieri receduti da gruppi consiliari diversi.
6. I gruppi devono comunicare al presidente del consiglio il nome del presidente, ed eventualmente dei vice presidenti, del proprio gruppo; in mancanza, viene considerato tale il consigliere anziano per legge appartenente al gruppo.
7. Il presidente informa il consiglio delle comunicazioni pervenute in ordine alla nomina dei presidenti dei gruppi, alle variazioni della composizione dei gruppi e alle modificazioni del numero dei gruppi costituiti.
8. Ai gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è garantita un'adeguata disponibilità di locali, attrezzature e personale. Il quadro riassuntivo delle somme impegnate e liquidate per il funzionamento dei gruppi consiliari, con onere a carico dell'apposito stanziamento di bilancio, è reso pubblico in sede di approvazione del conto consuntivo.

ART. 22 bis – RISORSE E MEZZI ASSEGNATI AI GRUPPI CONSILIARI

1. Ai gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, viene garantita un'adeguata disponibilità di locali, attrezzature e personale.
2. Il Presidente del Consiglio, previo parere della conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, provvede annualmente a richiedere al Sindaco l'iscrizione di apposito stanziamento nel bilancio preventivo di ciascun esercizio, a copertura delle spese per lo svolgimento delle attività istituzionali dei gruppi consiliari.
3. Lo stanziamento di bilancio di cui al comma precedente viene ripartito proporzionalmente fra i Gruppi consiliari, mediante suddivisione per il numero complessivo dei Consiglieri comunali assegnati e assegnazione a ciascun Gruppo in rapporto al numero dei Consiglieri che compongono il Gruppo medesimo.
4. Le risorse stanziare annualmente in bilancio ai sensi del precedente comma 2 sono assegnate nel PEG al Segretario Generale dell'Ente, il quale provvede formalmente al riparto delle stesse fra i Gruppi consiliari sulla base del criterio di cui al precedente comma 3, dandone ufficiale comunicazione al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti dei Gruppi consiliari.
5. Le risorse suddette, destinate al finanziamento delle spese di cui al successivo comma, vengono impegnate dal Segretario Generale dell'Ente con apposite determinazioni, nel rispetto della vigente normativa generale e delle disposizioni dei Regolamenti comunali di contabilità e di economato, sulla base delle richieste dei Presidenti dei Gruppi consiliari indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e previo visto da parte di quest'ultimo, nel limite delle disponibilità assegnate a ciascun Gruppo.
6. Le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate per le sotto indicate spese inerenti il funzionamento dei Gruppi consiliari e connesse alle finalità istituzionali dell'Ente:
 - Spese per la telefonia mobile e per il traffico telefonico e dati (tramite telefonia concessa in comodato e scheda telefonica fornita dal Comune per la durata del mandato), di corrispondenza e riproduzione di documenti, per le finalità istituzionali connesse all'espletamento del mandato;
 - Spese per la spedizione di materiale informativo, manifesti, inviti e comunicazioni relativi all'attività istituzionale del Gruppo consiliare;

- Spese di informazione ed aggiornamento (giornali, riviste, libri) che rivestano interesse per il Gruppo in relazione all'espletamento del mandato;
 - Spese per l'acquisto di strumentazioni (pc, stampanti, ecc.) di necessità per l'espletamento del mandato, concessi in comodato dall'Ente per la durata del mandato;
 - Spese per iniziative politico/istituzionali del Gruppo consiliare (organizzazione convegni e dibattiti);
 - Spese relative al viaggio, pernottamento e vitto dei Consiglieri appartenenti al Gruppo consiliare per la partecipazione a convegni di interesse istituzionale, qualora la partecipazione non abbia luogo su delega del Sindaco (nel qual caso le spese saranno assunte su altro capitolo del bilancio comunale).
7. Il Segretario Generale dell'Ente, al quale è attribuita le responsabilità della gestione delle risorse assegnate ai Gruppi consiliari, riferisce semestralmente al Presidente del Consiglio in merito all'andamento della gestione medesima e fornisce allo stesso il quadro riassuntivo delle spese impegnate a fine esercizio, che viene comunicato dal Presidente del Consiglio ai Presidenti dei Gruppi consiliari entro il 28 febbraio di ogni anno.
8. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali di ciascuna tornata amministrativa per il rinnovo del Consiglio Comunale non è consentito ai Gruppi far ricorso alle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.

ART. 23 – CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

1. La conferenza dei presidenti dei gruppi, costituita dai presidenti dei gruppi consiliari o loro delegati, si riunisce sotto la presidenza del presidente del consiglio con la partecipazione del segretario generale o di un suo delegato; alla stessa può partecipare il vice presidente.
2. Le riunioni della conferenza sono valide quando i presidenti dei gruppi partecipanti rappresentano la maggioranza dei consiglieri in carica.
3. La conferenza dei presidenti dei gruppi è convocata dal presidente del consiglio, anche su richiesta del sindaco o di almeno tre dei suoi componenti, anche nel corso delle sedute consiliari per questioni attinenti la programmazione e lo svolgimento dei lavori del consiglio.
4. Il sindaco viene preventivamente informato dal presidente del giorno e dell'ora della riunione; ha facoltà di partecipare, anche per delega conferita a un assessore, senza diritto di voto.
5. La conferenza si pronuncia su:
 - a) la utilizzazione dei locali, dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie assegnati per l'espletamento delle funzioni dell'ufficio di presidenza e dei gruppi consiliari;
 - b) la regolamentazione dell'utilizzo della sala del consiglio comunale.
6. Spettano altresì alla conferenza dei presidenti dei gruppi le decisioni, da assumersi all'unanimità, sul contingentamento dei tempi riservati ai gruppi consiliari in ordine agli interventi dei singoli consiglieri; sulle deroghe ai tempi degli interventi; sull'accorpamento delle proposte, degli emendamenti e degli ordini del giorno

laddove abbiano un contenuto omogeneo; sulla proposizione al consiglio di mutamenti del programma dei lavori.

In caso di mancato accordo della conferenza dei presidenti dei gruppi, il presidente, tenuto conto della natura complessa delle proposte di deliberazione o in caso di deliberazioni aventi contenuto omogeneo, può fissare i tempi limite per la discussione generale, per la presentazione degli emendamenti e per le dichiarazioni di voto. In tal caso l'ammontare del tempo è ripartito tra i vari gruppi.

7. Il voto di ogni presidente di gruppo o suo delegato conta per il numero dei componenti il suo gruppo.
8. La conferenza è altresì convocata su richiesta di almeno tre dei suoi componenti entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data in cui perviene al protocollo del comune la richiesta stessa che deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.
9. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al consiglio dal presidente.
10. Delle riunioni della conferenza dei presidenti dei gruppi viene redatto sommario verbale a cura del segretario generale o di un suo delegato.

TITOLO II – DEI CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – DIRITTI DI ACCESSO, INIZIATIVA E POTERI DI CONTROLLO

ART. 24 – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende o enti dallo stesso dipendenti tutte le notizie, le informazioni e la documentazione in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dall'art. 12 dello statuto del comune di Legnano.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti e dei documenti utili per l'esercizio del loro mandato. Qualora la richiesta non possa essere immediatamente evasa per la complessità dell'istanza o per qualsivoglia altra fondata ragione, la stessa dovrà essere comunque soddisfatta in un congruo termine da stabilire di comune accordo con il responsabile del servizio.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione immediata degli atti dell'amministrazione comunale e dei documenti amministrativi formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
5. Per la piena attuazione dei diritti di cui al presente articolo sono responsabili i dirigenti dei settori, limitatamente ai servizi e agli uffici di loro competenza.
6. I consiglieri comunali e gli assessori di pregresse gestioni hanno diritto di avere copia o di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro

partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.

ART. 25 – DIRITTO DI INIZIATIVA

1. Spetta a ciascun consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del consiglio comunale.
2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del consiglio, nonché di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
3. La proposta di deliberazione è inviata al presidente del consiglio che ne informa il sindaco e ne trasmette copia al segretario generale per l'espletamento dell'istruttoria.

ART. 26 – FACOLTA' DI RICHIEDERE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La richiesta di convocazione del consiglio, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati ovvero dal sindaco, è indirizzata al presidente del consiglio e comprende l'indicazione specifica ed esauriente degli argomenti da inserire nel programma dei lavori.
2. Il presidente convoca il consiglio nel termine di venti giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta al protocollo generale.

ART. 27 – INFORMAZIONI SUI PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO

1. I provvedimenti di rinvio e di annullamento delle deliberazioni da parte dell'organo regionale di controllo o del difensore civico sono comunicati a cura del segretario al presidente del consiglio che ne informa il consiglio comunale.

ART. 28 – DICHIARAZIONI DI APERTURA DI SEDUTA

1. In apertura di seduta il sindaco può chiedere la parola per fare brevi dichiarazioni o commenti su fatti di particolare importanza e attualità non concernenti oggetti o materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni né modifiche di norme o provvedimenti già assunti. A seguito di ciò i gruppi consiliari hanno facoltà di intervento per non più di cinque minuti ciascuno.
2. All'inizio della seduta, i consiglieri possono richiamare l'attenzione su problemi di interesse generale, locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale quando la seduta non sia dedicata alla prosecuzione di dibattiti. All'esame di tali argomenti è dedicata un'ora ed è in facoltà del sindaco o degli assessori dare brevi risposte. I singoli interventi non possono superare la durata di cinque minuti.
3. Nello svolgimento dei lavori in questa fase della seduta, il presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.

CAPO II – COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, MOZIONI

ART. 29 – COMUNICAZIONI, CELEBRAZIONI, COMMEMORAZIONI

1. Il presidente e il sindaco possono in ogni momento tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei al programma dei lavori. Su tali comunicazioni, a richiesta di almeno cinque consiglieri, si apre il dibattito al quale potrà prendere parte un rappresentante per ogni gruppo e per non più di cinque minuti. Tuttavia sulle comunicazioni possono essere presentate mozioni, che sono trattate in conformità a quanto previsto dall'art. 34.

ART. 30 – FACOLTA' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni su argomenti che concernino l'attività del comune e degli amministratori o che riguardano la vita culturale, sociale e civile della città e i suoi rapporti con altre istituzioni.
2. Le mozioni possono anche riguardare fatti di particolare rilevanza locale, regionale, nazionale e internazionale. Le mozioni sono trattate e discusse ai sensi dell'art. 34.
3. Le interrogazioni e le mozioni sono redatte in forma scritta.
4. Ogni consigliere può sottoscrivere interrogazioni o mozioni presentate da altri, ma come interrogante o proponente è considerato – a ogni effetto – il primo firmatario; questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la trattazione o vi rinunci, può essere sostituito da un altro dei firmatari.

ART. 31 – INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco per avere informazioni su un fatto determinato o per conoscere quali provvedimenti la Giunta abbia assunto o intenda assumere su un argomento.
2. Il testo delle interrogazioni è distribuito ai consiglieri.
3. Le interrogazioni devono essere formulate per iscritto e trasmesse al sindaco e al presidente del consiglio, il quale è tenuto a iscriverle nell'ordine del giorno della prima seduta di consiglio.
4. L'interrogante può anche dichiarare che intende avere risposta scritta.

ART. 32 – RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

1. La risposta alle interrogazioni, sia orale che scritta, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione.
2. Le interrogazioni con risposta orale sono trattate in consiglio secondo l'ordine di presentazione entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione stessa. In ogni seduta devono essere trattate almeno due interrogazioni secondo l'ordine di

presentazione o secondo quanto concordato dai capigruppo. La trattazione avviene all'inizio della seduta all'interno della prima ora dedicata agli argomenti previsti nell'art. 28, c. 2.

3. Il presidente del consiglio può disporre che le interrogazioni relative ad argomenti connessi siano svolte contemporaneamente.
4. L'interrogante non ha diritto di parlare sulla propria interrogazione se non dopo la risposta del sindaco o dell'assessore competente, solo per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali ragioni in un tempo massimo di cinque minuti.
5. Qualora non si dichiari soddisfatto, potrà trasformare per iscritto l'interrogazione in mozione, che sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva.
6. Se l'interrogante, il sindaco o l'assessore non fossero presenti, l'interrogazione si intende rinviata alla seduta successiva. Qualora l'interrogante non fosse presente, senza giustificati motivi, alla seduta successiva, l'interrogazione si intende decaduta.
7. Dopo un'ora di trattazione, il presidente del consiglio potrà rinviare le altre interrogazioni alla seduta successiva.

ART. 33 – INTERROGAZIONI URGENTI

1. Ogni consigliere durante la seduta può presentare interrogazioni urgenti – opportunamente motivate – le quali sono soggette alla valutazione del presidente del consiglio, che decide se porle in trattazione nella stessa seduta o nelle successive.

ART. 34 – DELIBERAZIONI DI INIZIATIVA CONSILIARE E MOZIONI

1. Ogni consigliere può presentare proposte di deliberazione sulle materie di competenza del consiglio.
2. Ogni consigliere può presentare mozioni di indirizzo al fine di impegnare la Giunta su materie di competenza della Giunta stessa e mozioni intese a promuovere una deliberazione da parte del consiglio.
3. Le mozioni sono presentate per iscritto e devono contenere l'esatta delimitazione dell'argomento e le linee essenziali delle proposte. I consiglieri presentatori di mozioni devono specificare se intendono discuterle in consiglio comunale o nelle competenti commissioni consiliari.
4. La mozione viene iscritta nell'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile. Le mozioni, qualora concernino argomenti uguali, analoghi o connessi, possono essere trattate contemporaneamente.
5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.
6. Qualora siano state presentate interrogazioni su questioni e oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interroganti è concesso illustrare la loro interrogazione subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato le loro proposte.

7. Le mozioni sono sottoposte all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART. 35 – RITIRO DELLE MOZIONI

1. Se nessuno dei proponenti, pur preavvertito, si trovi presente quando siano poste in discussione le mozioni, queste si intendono ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

CAPO III – OBBLIGHI

ART. 36 – SEGRETO

1. Il consigliere comunale è tenuto al segreto nei casi specificatamente previsti dalle norme vigenti.

ART. 37 – ASTENSIONE

1. Il consigliere deve astenersi dal partecipare e dall'assistere alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti un interesse diretto personale o dei suoi congiunti e affini fino al quarto grado ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Gli assessori, negli stessi casi, devono astenersi dal partecipare alla seduta del consiglio.
2. Il consigliere che si allontani dalla sala delle adunanze a causa di tale incompatibilità informa il segretario generale, che ne dà atto nel verbale.

ART. 37 bis

STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE

ELETTIVE E DI GOVERNO

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 5.7.1982, n. 441 e s.m.i, nonché nel rispetto di quanto sancito dal D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, entro due mesi dalla proclamazione i consiglieri comunali sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale del Comune:
 - a) il proprio curriculum;
 - b) i dati relativi alle eventuali altre cariche ricoperte, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo ottenuti;
 - c) gli eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

- d) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- e) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- f) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegare le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti di cui alle lettere d) ed e) del presente comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

2. Entro il mese successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri comunali sono tenuti a depositare una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera d) del primo comma del presente articolo, intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. I presenti adempimenti valgono anche relativamente ai soggetti di cui all'art. 1, ultimo periodo.
3. Entro due mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i consiglieri comunali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera d) del primo comma del presente articolo intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. I presenti adempimenti valgono anche relativamente ai soggetti di cui all'art. 1, ultimo periodo.
Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio Comunale.
4. I dati di cui ai precedenti commi vengono pubblicati, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, entro tre mesi dall'elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla fine dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione, ai sensi del presente comma, le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
5. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il

secondo grado, dà luogo alle sanzioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33.

6. Entro la prima seduta consiliare dopo la proclamazione, la Segreteria Generale informa i consiglieri comunali degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, e consegna a ogni consigliere comunale il modello B1 (per la dichiarazione al momento dell'assunzione della carica) e il modello B2 (per le dichiarazioni successive), che vengono allegati al presente regolamento.

CAPO IV – INDENNITA' DI PRESENZA – ASSICURAZIONE E PATROCINIO LEGALE

ART. 38 – INDENNITA' DI PRESENZA – RIMBORSO SPESE

1. I consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di consiglio o di commissione; a richiesta degli interessati è prevista la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, secondo quanto stabilito dal presente regolamento o da altro apposito regolamento consiliare.
2. I consiglieri, che per qualunque ragione sono assenti dalle riunioni degli organi collegiali (consiglio, commissioni) devono darne preventiva comunicazione all'ufficio di presidenza, che provvede a determinare se l'assenza è da considerarsi giustificata o meno. In caso di impossibilità a provvedere preventivamente, la motivazione dell'assenza deve essere comunicata all'ufficio di presidenza entro cinque giorni dal suo verificarsi. In mancanza di comunicazioni nei termini sopra indicati, l'assenza è considerata non giustificata.
3. In caso di assenza ingiustificata dalle riunioni degli organi collegiali (consiglio, commissioni) al consigliere che abbia optato per la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione è applicata per ogni assenza una detrazione pari a un diciottesimo dell'indennità mensile.
4. Ai consiglieri che per incarico della presidenza del consiglio o della Giunta o per delega del sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute, e delle altre spese di pernottamento e soggiorno, debitamente documentate.

ART. 39 – ASSICURAZIONE E PATROCINIO LEGALE

1. Ai consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato, specie in ordine agli infortuni e alla responsabilità civile verso terzi.
2. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più consiglieri, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, il comune, a meno di decisione contraria degli interessati, assume a proprio carico e a condizione che non sussista conflitto di interessi ogni onere di difesa, in ogni grado del giudizio, laddove vi sia proscioglimento, salva la ripetizione della somma anticipata in caso di condanna con sentenza definitiva.

CAPO V – CESSAZIONE ANTICIPATA DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 40 – DIMISSIONI DALLA CARICA

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, presentate in forma scritta, sono indirizzate al consiglio e acquisite al protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili e immediatamente efficaci. Il consiglio, entro dieci giorni dalla loro presentazione, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, previo accertamento, in capo ai consiglieri subentranti, dell'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge, con separate deliberazioni adottate seguendo l'ordine temporale di presentazione di cui al comma 1.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 41 – PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1. Il presidente organizza l'attività del consiglio comunale programmandone i lavori in collaborazione con la conferenza dei presidenti dei gruppi.
2. Il programma è predisposto tenendo conto delle priorità indicate dal sindaco e delle proposte dei gruppi consiliari anche per quanto attiene alla discussione di mozioni e interrogazioni.
3. Sulla base del programma divenuto definitivo, il presidente formula il calendario dei lavori, contenente gli argomenti e le sedute dedicate alla loro trattazione.
4. Il presidente può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza, di inserire nel calendario dei lavori argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se del caso, di tenere sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

ART. 42 – ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI

1. L'ordine del giorno dei lavori del consiglio è pubblicato all'albo pretorio del comune, contestualmente trasmesso ai consiglieri e agli assessori in allegato all'avviso di convocazione e trasmesso altresì in copia al collegio dei revisori dei conti e agli organi di informazione accreditati presso l'ufficio stampa del comune.

CAPO II – SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 43 – SEDE E SETTORI DELL’AULA RISERVATI

1. Le adunanze del consiglio si tengono a Palazzo Malinverni nell’apposita sala in cui sono riservati uno spazio per i consiglieri, il presidente, la Giunta comunale, il direttore generale, i dirigenti e uno spazio per il pubblico e gli organi di informazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 50 nessuna persona estranea può, durante la seduta, accedere alla parte dell’aula riservata al consiglio. Oltre al segretario generale o suo sostituto e al personale di servizio, può, a seconda delle esigenze, essere ammessa la presenza di dirigenti, funzionari o consulenti anche per illustrare proposte di provvedimenti, regolamenti e progetti.
3. Il giorno nel quale si tiene l’adunanza e per tutta la sua durata, all’esterno della residenza comunale vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera del comune e la bandiera dell’Unione Europea.
4. Il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può stabilire, per motivate ragioni, che l’adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso da Palazzo Malinverni.

ART. 44 – SEDUTE PUBBLICHE E APERTE

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche.
2. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti di cui al successivo art. 45, nonché quelli relativi alla decadenza di consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.
3. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.
4. Nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, il consiglio, su proposta motivata del presidente, delibera con voti espressi in forma palese il passaggio in seduta segreta, nei casi di sopravvenuta necessità od opportunità, ai sensi dell’art. 45.
5. L’adunanza aperta è convocata dal presidente del consiglio – sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi – nei casi in cui si ritenga necessario l’intervento in aula e nella discussione di personalità o parti sociali, politiche e culturali interessate ai temi da discutere.

ART. 45 – SEDUTE SEGRETE

1. La seduta del consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e

- privato, moralità o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il consiglio, su proposta motivata del presidente e a maggioranza di voti espressi in forma palese o segreta se richiesta da almeno sei consiglieri, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.
 3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del consiglio, gli assessori e il solo segretario o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 46 - CONVOCAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI

1. L'avviso di convocazione, cui è allegato l'ordine del giorno, deve contenere il giorno, l'ora e il luogo di convocazione, il tipo di seduta, la data e la sottoscrizione.
2. Il consiglio è convocato d'urgenza quando sussistano motivi che rendano indilazionabile la convocazione dell'adunanza, per la trattazione di determinati argomenti.
3. L'avviso di convocazione, cui oltre all'ordine del giorno sono allegare le proposte di deliberazione, è inviato a ciascun consigliere e assessore almeno cinque giorni lavorativi liberi prima dell'adunanza (il sabato è da intendersi giorno lavorativo).
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso è inviato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Tuttavia, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti all'adunanza stessa lo richieda, ogni deliberazione può essere differita alla seduta successiva, quando il rinvio non determini la scadenza di termini perentori, senza la necessità di una nuova convocazione.
5. Qualora la maggioranza dei consiglieri presenti all'adunanza stessa lo richieda ogni deliberazione può essere differita a un'altra seduta, ove il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
6. Il termine per la trasmissione dell'avviso è di ventiquattro ore anche per le adunanze di seconda convocazione.
7. L'avviso di convocazione del consiglio comunale, cui è allegato l'ordine del giorno, è inviato in via telematica all'indirizzo di posta elettronica che ciascun consigliere comunicherà al presidente del consiglio comunale e al segretario generale.
8. Ai consiglieri che rinunciano espressamente all'invio per via telematica, l'avviso di convocazione verrà consegnato nel luogo di residenza o nel domicilio eletto in Legnano, a cura di un messo comunale. Qualora il consigliere non risieda nel territorio comunale e non abbia eletto domicilio in tale ambito territoriale, la consegna è effettuata tramite deposito di copia dell'avviso di convocazione presso la segreteria generale con contestuale comunicazione telefonica o telematica dell'avvenuto deposito.
9. In caso di impossibilità tecnica da parte degli uffici dell'amministrazione comunale ad inviare l'avviso di convocazione ai sensi del comma 7, lo stesso è consegnato a ciascun consigliere a norma del comma 8.

10. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene in ogni caso sanata qualora il consigliere interessato intervenga alla riunione del consiglio comunale per la quale è stato convocato.
11. Le proposte di deliberazione e tutti gli atti relativi sono depositati presso la segreteria generale per la consultazione da parte dei consiglieri, dal momento della convocazione, almeno tre giorni prima dell'adunanza, durante l'orario d'ufficio. Essi sono inoltre a disposizione dei consiglieri, durante le sedute, nella sala dell'adunanza.
12. I consiglieri hanno diritto di ottenere copia delle proposte di deliberazione e di tutti gli atti richiamati e connessi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
13. Al fine di garantire la piena partecipazione ai cittadini che volessero assistere alle sedute del Consiglio comunale, l'avviso di convocazione, corredato delle proposte di deliberazione in discussione, viene altresì pubblicato sul sito del Comune, garantendo piena accessibilità a tutta la documentazione inerente le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

ART. 47 – NUMERO LEGALE – APPELLO – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il consiglio comunale funziona regolarmente e delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. L'arrotondamento per la verifica della validità e della maggioranza deve essere effettuato sempre per eccesso.
2. I consiglieri che dichiarino di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non concorrono coloro che si allontanano dalla sala o che debbano allontanarsi ai sensi dell'art. 37.
3. I consiglieri firmano il foglio di presenza.
4. Il presidente del consiglio, nel giorno e nell'ora indicati dall'avviso di convocazione, chiede al segretario generale o a chi ne fa le veci di eseguire l'appello nominale dei consiglieri. Accertata la presenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta per la discussione del programma dei lavori, che si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
5. Qualora non risulti presente il numero legale, anche dopo un secondo e un terzo appello, da effettuarsi entro un'ora a decorrere dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il presidente dichiara deserta la seduta.
6. Il presidente, in apertura della seduta, designa, all'occorrenza, tre consiglieri alle funzioni di scrutatori per le votazioni segrete, di cui uno scelto a rotazione tra i gruppi della minoranza.
7. Prima dello svolgimento del programma dei lavori, vengono svolte le eventuali osservazioni e le istanze di rettifica ai verbali di sedute precedenti che siano sottoposti all'approvazione del consiglio.

ART. 48 – VERIFICA DEL NUMERO LEGALE IN CORSO DI SEDUTA

1. Una volta dichiarata aperta la seduta, la presenza del numero legale è presunta, ma ciascun consigliere può chiederne la verifica prima che si proceda a una votazione oppure dopo ogni interruzione dei lavori.
2. I consiglieri che chiedono la verifica del numero legale sono considerati presenti.
3. La verifica è effettuata per appello nominale dei consiglieri.
4. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello previsto per la validità della seduta, il presidente del consiglio può rinviare la seduta per il tempo massimo di un'ora oppure può aggiornare la seduta ai sensi dei successivi articoli oppure toglierla. Nel caso di rinvio, alla ripresa della seduta, si procede a una nuova verifica del numero legale mediante appello nominale. Qualora anche da tale verifica risulti l'assenza del numero legale, il presidente del consiglio dichiara sciolta l'adunanza.
5. Se da una votazione risulti la mancanza del numero legale, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4.
6. Nel caso in cui una seduta sia dichiarata deserta per mancanza del numero legale il verbale deve indicare sia i nomi degli intervenuti che degli assenti giustificati.

ART. 49 – PROGRAMMA DEI LAVORI

1. Gli oggetti sottoposti a deliberazione del consiglio vengono trattati nell'ordine stabilito dal programma dei lavori. Tuttavia il presidente o anche un consigliere possono proporre che l'ordine sia mutato indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata; diversamente essa è approvata a maggioranza dei votanti, con la possibilità di un intervento favorevole e di uno contrario per non più di tre minuti ciascuno.
2. Su proposta di almeno cinque consiglieri il consiglio può decidere di discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti nel programma dei lavori, purchè iscritti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 46, comma 1. Sulla proposta sono ammessi a parlare un consigliere a favore e uno contrario, per non più di tre minuti ciascuno. La proposta si intende approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti.
3. Per garantire un adeguato approfondimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un sereno svolgimento dei lavori del consiglio, le sedute consiliari si concludono, di norma, entro 5 ore dall'inizio della seduta o, nel caso di convocazioni in orario serale, entro le ore 0,30 del giorno successivo a quello di apertura della seduta, come disposto dal successivo articolo 68. A tal fine, qualora il programma dei lavori includa tre o più proposte di deliberazione, ovvero due proposte di deliberazione e almeno una proposta di ordine del giorno, il Presidente del Consiglio, all'atto della convocazione della seduta consiliare, prevede nell'avviso di convocazione una seconda seduta, di norma prevista per il giorno successivo all'inizio dei lavori consiliari, per la prosecuzione della trattazione degli argomenti eventualmente non esauriti nella prima seduta.

ART. 50 – PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI

1. I revisori dei conti sono ammessi ai lavori del consiglio e delle commissioni nelle sedute in cui si trattano l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni, l'adozione di piani finanziari, l'approvazione del conto consuntivo e in ogni altra seduta nella quale la loro partecipazione sia ritenuta utile dal presidente del consiglio o da presidenti delle commissioni al fine dello svolgimento dei lavori.
2. Possono essere altresì convocati dal presidente per la partecipazione ai lavori del consiglio anche singoli dirigenti sia per assistere i relatori sia per relazionare su determinati argomenti in discussione.
3. In particolare, il ragioniere capo o un suo delegato partecipa alle sedute di cui al comma 1, ai fini dell'espressione dei pareri previsti dalla legge, in relazione agli emendamenti proposti in aula sui testi sottoposti all'esame del consiglio.
4. Su tali emendamenti possono essere chiamati a esprimere la propria valutazione tecnica anche i revisori dei conti, ai sensi dell'art. 63 dello statuto. Il presidente del consiglio o il consiglio possono invitare a partecipare a sedute del consiglio, in qualità di relatori, i rappresentanti di istituzioni, i presidenti di aziende o enti dipendenti dall'amministrazione comunale, i rappresentanti del comune in altri enti, i consulenti incaricati dall'amministrazione.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 51 – DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.
2. I consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al presidente, all'inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione. Tuttavia il presidente può dichiarare chiuse le iscrizioni a parlare in qualsiasi momento, previo invito ai consiglieri di iscriversi.
3. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il presidente può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
4. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il presidente può togliergli la parola.

ART. 52 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri in aula devono tenere un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.
2. Qualora il consigliere mantenga un comportamento scorretto, il presidente lo richiama all'ordine e nei casi più gravi può infliggere una nota di biasimo da riportarsi nel verbale.

3. Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre a ingiurie contro il presidente, i consiglieri, il sindaco e i membri della Giunta o comunque mantiene un comportamento gravemente offensivo della dignità del consiglio, il presidente può sospendere la seduta. Il presidente può, in ogni caso, proporre al consiglio l'interdizione del consigliere dai lavori dell'assemblea fino a tre sedute.
4. Il consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide mediante votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti.

ART. 53 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico, ammesso ad assistere alle sedute del consiglio, deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di pensiero, di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il presidente può disporre, richiedendo l'intervento del personale di servizio, l'allontanamento dall'aula da parte dei disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal consiglio e annotata nel verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
3. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del presidente del consiglio e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

CAPO IV – DISCUSSIONE

ART. 54 – DELLA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE

1. Il presidente pone in discussione gli argomenti nell'ordine stabilito dal programma dei lavori.
2. I presidenti delle commissioni, a richiesta del presidente, possono relazionare sui lavori della commissione circa la deliberazione in discussione.
3. La discussione si apre successivamente, secondo l'ordine di iscrizione dei diversi consiglieri presso la presidenza, salva l'opportunità di alternare, per quanto possibile, gli oratori di gruppi diversi o quelli favorevoli dai contrari. Non sono ammesse spiegazioni a dialogo.
4. Hanno la precedenza i consiglieri che chiedano la parola per richiamo al regolamento e per questioni di carattere incidentale, ai sensi dei successivi artt. 56 e 58.
5. E' consentito tra i consiglieri lo scambio di ordine di iscrizione, previa comunicazione al presidente.
6. I consiglieri che non siano presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola.

ART. 55 – INTERVENTO DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun consigliere può intervenire solo dopo aver ottenuto la parola dal presidente ma non può prendere la parola più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta nella stessa seduta.
2. E' consentito, tuttavia, un ulteriore intervento, non superiore a cinque minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine e per replicare a eventuali chiarimenti forniti dalla Giunta.

ART. 56 – QUESTIONE SOSPENSIVA E QUESTIONE PREGIUDIZIALE

1. La questione sospensiva ovvero la richiesta di rinvio della trattazione ad altra seduta e la questione pregiudiziale ovvero la richiesta di ritiro dall'ordine del giorno di un argomento possono essere sollevate da ogni consigliere prima o durante la discussione.
2. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il presidente o, in caso di opposizione, il consiglio.
3. Gli interventi che sottopongano le questioni pregiudiziali o sospensive non possono durare più di cinque minuti. Possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, un consigliere a favore e uno contrario.

ART. 57 – FATTO PERSONALE

1. Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia censurato per la propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione e il presidente decide circa il suo fondamento.
3. Se la decisione del presidente non sia accettata dal richiedente decide il consiglio senza discussione.
4. Non è ammesso, con il pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o comunque discuterli.

ART. 58 – MOZIONE D'ORDINE

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine, richiamandosi alla legge, al regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.
2. Il presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione da parte del proponente decide il consiglio senza discussione.

ART. 59 – DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLE PROPOSTE. DISCIPLINA E DURATA DEGLI INTERVENTI.

1. Sull'argomento in discussione, il presidente dà la parola al relatore, il quale può anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta inviata ai consiglieri.
2. Si apre poi la discussione e il presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione, fatta salva la precedenza a chi chieda la parola per mozione d'ordine.
3. I consiglieri rivolgono i loro interventi al presidente.
4. La durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti, salvi diversi accordi presi nella conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
5. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

ART. 60 – EMENDAMENTI

1. Ciascun consigliere può presentare emendamenti fino alla chiusura della discussione dell'argomento facendone consegna al presidente del consiglio che provvede a vistarli in ordine cronologico e a curarne la distribuzione ai consiglieri.
2. I sub emendamenti, nella misura di uno per consigliere e che non costituiscano una sostituzione integrale dell'emendamento, possono essere presentati fino alla chiusura della discussione al presidente del consiglio.
3. Per argomenti di particolare complessità, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari può stabilire un termine diverso per la presentazione degli emendamenti.
4. Il presidente del consiglio può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa o intesi ad apportare correzioni di mera forma.
5. Tutti gli atti deliberativi sono emendabili nell'esercizio delle competenze del consiglio. Gli emendamenti al dispositivo della deliberazione, che si pongano in contrasto con la relazione che accompagna la proposta di deliberazione stessa, devono essere adeguatamente motivati. Ove la relazione del proponente sia distinta dalla proposta di deliberazione, essa non è emendabile. Sono ammissibili solo se previamente accolti dal proponente gli emendamenti che comportino una modifica alla sola relazione nelle parti che non abbiano contenuto deliberativo.
6. Il segretario esprime il proprio parere di legittimità sugli emendamenti e sub emendamenti. Il provvedimento in trattazione viene rinviato se l'emendamento richieda l'attestazione della relativa copertura finanziaria e ciò non sia possibile nel corso della seduta.
7. Il presidente dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione e decaduti quelli contrastanti con precedenti votazioni sulla stessa proposta di deliberazione.

ART. 61 – ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o nazionale che investano

problemi politici, economici e sociali di carattere generale o relativi a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Nel momento previsto per la discussione il consigliere proponente ne dà lettura e illustrazione ai presenti.
3. Ogni presidente di gruppo o suo delegato può intervenire al fine di precisare le singole posizioni, nel tempo limite di cinque minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.
4. Il presidente del consiglio può dichiarare improponibili ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal consiglio nella stessa seduta o che non c'entrino con la materia in discussione.
5. Durante la discussione generale di un provvedimento, ciascun consigliere può presentare per iscritto al presidente non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto; ha però facoltà di sostituirlo con altro ordine del giorno.

ART. 62 – DISCUSSIONE E VOTAZIONE DI EMENDAMENTI E DI ORDINI DEL GIORNO

1. Gli emendamenti sono messi in discussione e votati secondo l'ordine di presentazione o secondo il diverso ordine logico che il presidente reputi opportuno. L'emendamento è illustrato da uno dei presentatori e dopo l'eventuale dichiarazione del sindaco o dell'assessore competente può prendere la parola – per non più di cinque minuti – un consigliere per gruppo. Qualora altri consiglieri dello stesso gruppo intendano dissociarsi, possono chiedere che ne venga dato atto a verbale con interventi di durata non superiore a un minuto.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi; infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
3. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale. Nel corso della discussione dell'emendamento, il proponente può accogliere modifiche e aggiunte parziali che non costituiscano un nuovo emendamento.
4. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.
5. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

ART. 63 – SOSPENSIONE DELLA TRATTAZIONE DI UN ARGOMENTO

1. I consiglieri proponenti hanno facoltà di chiedere al consiglio una breve sospensione della trattazione dell'argomento, al solo scopo di organizzare, accorpare o ridurre gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il presidente. In caso di dissenso si pronuncia il consiglio, seduta stante, senza discussione.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento, è concesso ai soli consiglieri che abbiano già presentato ordini del giorno ed emendamenti di inoltrare per iscritto al presidente i nuovi testi concordati in sostituzione di quelli originariamente presentati.

ART. 64 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il presidente dichiara chiusa la discussione generale dopo l'intervento di tutti i consiglieri iscritti e l'eventuale replica del sindaco, dell'assessore o del relatore, nel caso di delibera di iniziativa consiliare.

CAPO V – DELIBERAZIONE E VOTAZIONI

ART. 65 – DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Chiusa la discussione, può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo salvo quanto disposto dall'art. 62, in caso di dissociazione.
2. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.
3. I consiglieri che non partecipino alla votazione sono considerati astenuti se non si allontanano dall'aula.
4. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione fino alla proclamazione del risultato.

ART. 66 – VOTAZIONE PER DIVISIONE

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico o un proprio valore dispositivo, il presidente del consiglio, se richiesto, può ammetterne la votazione per parti separate.
2. Su ogni proposta di deliberazione, emendamento o ordine del giorno, il consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale con esclusione delle parti non approvate.

ART. 67 – SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le deliberazioni vengono adottate, di norma, con votazione effettuata mediante dispositivo elettronico e con voto palese, salvo i casi in cui sia diversamente disposto.
2. Si procede alla votazione per appello nominale su richiesta di almeno tre consiglieri con domanda anche verbale da presentarsi al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.
3. Le deliberazioni concernenti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta sono adottate con votazione a scrutinio segreto.
4. Il presidente, assistito dal segretario generale e dagli scrutatori, accerta la regolarità della votazione e proclama il risultato previa controprova ove la ritenga opportuna o sia richiesta.

5. Salvi i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

ART. 68 – TERMINE DELLA SEDUTA

1. Le riunioni del consiglio comunale, salvo diversa determinazione della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e casi particolari che verranno messi in votazione dal presidente, termineranno dopo aver esaurito l'argomento posto all'ordine del giorno e risultante in discussione quando si siano superate le ore 0,30.

CAPO VI – PUBBLICITA' DEI LAVORI

ART. 69 – PROCESSO VERBALE E RESOCONTO

1. Il verbale delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario generale, indica i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, le modalità e l'esito delle votazioni con indicazione idonea a individuare i favorevoli, i contrari e gli astenuti.
2. In caso di registrazione dei dibattiti, il resoconto degli interventi è trascritto da personale incaricato.
3. I verbali di sedute precedenti si intendono approvati se non vi siano osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento del programma dei lavori.
4. La richiesta di rettifica, redatta in forma scritta, contiene l'indicazione specifica delle modifiche che si intendano apportare.
5. Qualora vi siano opposizioni è ammesso l'intervento di un consigliere favorevole e di uno contrario alla proposta.
6. Non è consentita la riapertura della discussione.